



### AVVISO PUBBLICO

**per l'accesso ai contributi a sostegno della locazione e del contenimento dell'esecuzione degli sfratti degli inquilini morosi incolpevoli a valere sul Fondo Nazionale di cui all'art.6 c.5 del DL n.102/2013 convertito con L. 124/2013 – annualità 2021.**

### LA RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Vista la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2019;

Vista la L. 124/2013, di conversione in Legge del D.L. n. 102/2013, con particolare riferimento all'art.6 comma 5, istitutivo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Visto il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 luglio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 23.09.2021;

Visto il Decreto dirigenziale RT n. n. 19698 del 4.11.2021, recante il riparto ai Comuni ad alta densità abitativa le risorse del Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi-annualità 2021

Vista la propria Determinazione n...../2022

### RENDE NOTO

A partire dal ..... 01.2022 e fino al 30.06.2022 i cittadini affittuari destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole, o che, pur in assenza di convalida dello sfratto si trovino in condizioni di morosità incolpevole per aver subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% a causa dell'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di contributo e accesso alle connesse misure di sostegno ai sensi del presente Avviso.

#### Art. 1 – Definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause indipendenti dalla volontà degli interessati:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di impresa registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
- g) diminuzione dei proventi familiari (ex fatturato dell'attività di impresa) imputabile alle restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19 che abbiano prodotto una riduzione del reddito ai fini IRPEF superiore al 25%;

2. le situazioni di cui al comma 3 devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di locazione e comunque in un periodo non superiore ai 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo di cui al presente avviso.

## **Art. 2 – Tipologia, importi e caratteristiche dei contributi erogabili**

1. In favore degli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art.3, possono essere erogate le seguenti tipologie di contributo economico fino alla concorrenza delle risorse complessivamente disponibili a tale scopo:

**A. CONTRIBUTO PER LA CONTINUITA' DELLA LOCAZIONE IN PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO DI SFRATTO:**

Contributo fino ad un **massimo di € 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole accumulata ed accertata dal Comune, qualora il proprietario ritiri la comunicazione bonaria o l'intimazione di sfratto o, nei casi di convalida dello sfratto, rinunci all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e a condizione che il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a 2 anni.  
(cd. CONTINUITA' DI LOCAZIONE)

**B. CONTRIBUTO PER IL DIFFERIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO IN CASO DI SFRATTO CONVALIDATO:**

Contributo fino ad un **massimo di € 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. (cd. EQUO INDENNIZZO)

**C. CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA SOLUZIONE ABITATIVA:**

Contributo di **importo pari al versamento del deposito cauzionale** necessario per la stipula di un nuovo contratto di locazione nelle more dell'esecuzione dello sfratto. (cd. DEPOSITO CAUZIONALE)

**D. CONTRIBUTO PER IL PASSAGGIO A NUOVO CONTRATTO A CANONE CONCORDATO:**

Contributo fino a **massimo di € 12.000** per il pagamento delle mensilità necessarie a sanare la morosità cumulata nel caso il proprietario dell'alloggio oggetto di sfratto non ancora eseguito si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato (cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA)

2. I contributi di cui al comma 1 non sono tra loro incompatibili. L'importo massimo di contributo concedibile per le finalità di cui al comma 1, non potrà in ogni caso superare l'importo complessivo di **euro 12.000,00**.

3. I contributi di cui al presente Avviso **non sono cumulabili con il c.d. Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza** di cui al decreto-legge 28.01.2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019 n.26. Pertanto il Comune, successivamente alla concessione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

4. Il contributo affitti di cui alla legge 431/98 è incompatibile con i contributi per la morosità incolpevole esclusivamente nel caso in cui venga erogato al locatore a sanatoria della morosità relativa allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo sfratti.

5. Il contributo di cui al presente Avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno alloggiativo da qualsiasi altro ente nello stesso periodo temporale.

6. Il beneficiario potrà accedere al contributo per morosità incolpevole per una sola volta.

7. L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal beneficio di cui al comma 1 a far data dalla stipula del contratto di locazione.

8. La concessione del contributo per la morosità incolpevole non pregiudica l'accesso tramite Bando generale o integrativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

9. La concessione del contributo di cui alla lettera a), c) e d) preclude l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa.

10. I contributi di cui al comma 1 saranno concessi nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a tot. € 35.000, e saranno liquidati in una o più soluzioni, direttamente ai locatori con riferimento al contratto di locazione degli aventi diritto al beneficio (conduttori) nei casi di cui alle lett. A e B, e ai conduttori nei casi di cui alle lett. C e D.

### **Art. 3 - Requisiti di accesso**

1. Possono presentare richiesta per usufruire dei contributi indicati all'articolo 2, gli **inquilini in condizione di morosità incolpevole** come definita all'articolo 1, **in possesso dei seguenti requisiti**:
  - a. Residenza nel Comune di Collesalveti;
  - b. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  - c. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di unità immobiliare di edilizia privata, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, situata nel Comune di Collesalveti;
  - d. Residenza nell'alloggio da almeno un anno;
  - e. Essere destinatari di una comunicazione/intimazione bonaria di sfratto o di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità;
  - f. possesso di attestazione con valore ISE non superiore a € 35.000,00 o reddito derivante da attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
  - g. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
2. La condizione di morosità incolpevole dovrà essere debitamente documentata. Qualora tale condizione sia dipesa da una riduzione del reddito IRPEF nella misura del 25% per cause imputabili all'emergenza Covid-19 potrà essere attestata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo risultante dalle dichiarazioni fiscali 2021 e 2020, da allegarsi alla domanda.

### **Art. 4 – Criteri di priorità**

1. Costituiscono criterio di priorità ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art.2 le seguenti condizioni:
  - Presenza nel nucleo di almeno un componente con invalidità' accertata per almeno il 74%
  - Presenza nel nucleo di almeno un componente minorenni
  - Presenza nel nucleo di almeno un componente ultra settantacinquenne
  - Presenza nel nucleo di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

### **Art. 5 - Autocertificazioni e documenti comprovanti il possesso dei requisiti**

1. I richiedenti dovranno auto-certificare il possesso dei requisiti di cui all'art.3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). In particolare possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà i seguenti stati:
  - a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - b. cittadinanza di altro stato e possesso regolare titolo di soggiorno;
  - c. residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto di sfratto;
  - d. composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
  - e. valore ISEE ed ISE;

- f. assenza titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- g. Impossibilità di corrispondere il canone di locazione per sopravvenuta riduzione della propria capacità reddituale determinata da cause indipendenti dalla propria volontà o, in alternativa, per perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente per effetto dell'emergenza COVID 19.

2. Alla domanda dovrà in ogni caso essere allegata:

A. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso al contributo richiesto, come di seguito elencata con riferimento alle casistiche di cui all'art.2:

- copia del contratto di locazione registrato (per tutte le casistiche);
- copia della comunicazione bonaria o intimazione di sfratto o, se presente, della citazione per la convalida di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità (per i casi di sfratto non convalidato);
- copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità (per i soli casi di sfratto convalidato);
- documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate all'art. 1 del presente avviso, tra cui, *per i richiedenti che abbiano dichiarato di aver subito una riduzione del reddito ai fini IRPEF superiore al 25% per effetto dell'emergenza COVID-19*, l'ISEE corrente o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali 2021 e 2020 (per tutte le casistiche);
- codice IBAN locatore a cui dovrà essere corrisposto il beneficio economico a sanatoria della morosità o a titolo di ristoro o *cauzione (per i casi di cui alle lett. A e B)*.

B. La documentazione attestante l'impegno assunto dai locatari/proprietari con riferimento alle diverse tipologie di contributo, come specificata in dettaglio ai successivi comma.

- 3. Per accedere al contributo per la "**continuità di locazione**" dovrà essere presentata dichiarazione di impegno da parte del locatore (anche tramite legale rappresentante) al ritiro dell'atto di intimazione o, in caso di sfratto convalidato, a rinunciare all'esecuzione dello sfratto e a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e comunque per un periodo non inferiore ai due anni, pena la restituzione del contributo percepito indebitamente.
- 4. Per accedere al contributo per "**l'equo indennizzo**" e alle connesse misure di differimento dell'esecutività dello sfratto dovrà essere documentata la disponibilità del locatore (anche tramite legale rappresentante) a concedere il differimento temporaneo dell'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.
- 5. Per accedere al contributo per il "**versamento del deposito cauzionale**" per l'accesso ad una nuova soluzione abitativa dovrà essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti. Il contratto di locazione dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione del contributo erogato.
- 6. Per accedere al contributo per il "**passaggio da casa a casa**" dovrà essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione con contratto a canone concordato conforme ai locali Accordi territoriali, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti o non corretto adempimento. Il contratto di locazione a canone concordato dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione della quota di contributo erogata a titolo di 1° anticipazione. Il contributo verrà liquidato in due tranches: la prima alla presentazione della proposta di locazione a copertura del deposito cauzionale e del primo mese di canone di affitto; la seconda al momento della presentazione del contratto di locazione registrato.

7. In mancanza della documentazione comprovante il possesso dei previsti requisiti di accesso di cui al comma 2 e ss. del presente articolo **non potrà essere erogato alcun beneficio**.

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda di accesso a contributo deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del DPR n.445/2000, nonché compilata obbligatoriamente sugli appositi moduli, come allegati al presente Avviso e reperibili:
  - sul sito istituzionale del Comune, al link: <http://www.comune.Collesalvetti.it/politicheAbitative/>
  - presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Collesalvetti, Piazza della Repubblica, 32, previo appuntamento sul portale EAgenda.Le domande, a pena di nullità, dovranno essere debitamente sottoscritte, contenere tutti i dati e le informazioni richieste ed essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, come indicata in dettaglio all'art.5 del presente Avviso.
2. Le domande di accesso a contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 24.00 del 30/06/2022 e, a pena di esclusione, dovranno pervenire obbligatoriamente con una delle seguenti modalità:
  - Consegna a mano presso l'URP ufficio relazioni con pubblico del Comune, mediante prenotazione on-line sull'agenda che si trova sul sito istituzionale al seguente link: [https://collesalvetti.iswebcloud.it/area\\_eagenda\\_servizi/pagsistema.html](https://collesalvetti.iswebcloud.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html), oppure, per chi non può procedere autonomamente, telefonando alla Portineria del Comune 0586 980201 per un appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
  - a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Collesalvetti, Ufficio Politiche Abitative - "Bando Morosità incolpevole anno 2021" p.zza della Repubblica 32 57014 Collesalvetti.
  - per Posta elettronica certificata all'indirizzo: [comune.collesalvetti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalvetti@postacert.toscana.it). Non sono ammesse istanze che arriveranno con PEC intestate a soggetti diversi dal richiedente.
3. Non saranno ritenute ammissibili:
  - le domande pervenute oltre il termine ultimo del 30/06/2022
  - le domande inviate a mezzo mail ordinaria
  - Le domande incomplete
  - Le domande non sottoscritte
4. Prima della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 2 del presente avviso, l'interessato ha facoltà di presentare istanza di preliminare accertamento della condizione di morosità incolpevole indirizzando apposita richiesta all'Ufficio politiche abitative del Comune di Collesalvetti, alla casella di posta elettronica: [ufficiocasa@comune.collesalvetti.li.it](mailto:ufficiocasa@comune.collesalvetti.li.it)  
Gli esiti dell'accertamento saranno comunicati esclusivamente per scritto all'indirizzo comunicato dall'interessato.  
Qualora l'accertamento sia favorevole, ai fini dell'accesso a contributo l'interessato dovrà in ogni caso presentare apposita domanda con le modalità di cui al presente Avviso. In assenza della suddetta domanda la pratica sarà da intendersi archiviata d'ufficio.

#### **Art. 7 – Istruttoria delle istanze ed erogazione dei contributi ammessi a finanziamento**

1. L'istruttoria delle domande pervenute ai sensi del presente Avviso e la verifica del possesso dei requisiti di accesso è effettuata dall'Ufficio Politiche Abitative.
2. Qualora la documentazione prodotta ai sensi dell'art.5 c.2 e ss. del presente Avviso sia incompleta l'Ufficio competente per l'istruttoria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni entro un congruo termine, comunque non superiore a 2 mesi, sospendendo l'istruttoria. Trascorso inutilmente

il prefissato termine senza che la documentazione richiesta venga prodotta l'istanza sarà esclusa d'ufficio.

3. A conclusione dell'istruttoria ed ai fini della graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica, le domande di rinvio dell'esecuzione con equo indennizzo risultate in possesso dei previsti requisiti di accesso saranno sottoposte alla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo di cui all'art.4 della L.R. n. 2/2019. In caso di domanda presentata prima della convalida dello sfratto l'onere dell'aggiornamento, mediante comunicazione della sopravvenuta convalida per la sottoposizione alla medesima Commissione territoriale, rimane in capo al richiedente.
4. Ai fini dell'accesso a contributo alle domande risultate in possesso dei necessari requisiti si applicano i criteri di priorità di cui all'art.4 c.1 del presente avviso con attribuzione dei relativi, seguenti punteggi:
  - Presenza di componenti del nucleo con invalidità' accertata per almeno il 74% : punti **3**
  - Presenza di componenti del nucleo minorenni: punti 3
  - Presenza di componenti del nucleo ultra settantacinquenni: punti 3
  - Presenza di componenti del nucleo in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale: punti 2;
5. Con cadenza bimestrale il responsabile del procedimento provvederà con apposito atto ad approvare gli esiti dell'istruttoria inerente alle domande pervenute, disponendo l'assegnazione dei contributi in favore degli aventi diritto e la contestuale liquidazione delle somme dovute.
6. Nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare tutte le domande risultate in possesso dei requisiti di accesso si procederà alla formulazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità risultante dall'attribuzione dei punteggi di cui al precedente comma 4. A parità di condizioni si procederà secondo l'ordine di presentazione delle istanze. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sostegno.

#### **Art. 8 – Controlli**

1. La veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda è soggetta a controllo e sarà effettuata mediante verifiche puntuali o a campione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000;
2. Nel caso in cui, in esito ai controlli effettuati, le informazioni e dichiarazioni rese dai richiedenti risultino mendaci o la documentazione prodotta risulti falsa, i richiedenti, ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445/2000, decadranno immediatamente dal beneficio eventualmente concesso con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e, ai sensi dell'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000, incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
3. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al comma 2 l'amministrazione comunale procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, così come liquidate direttamente ai locatori/proprietari degli alloggi.
4. La verifica dell'avvenuta registrazione dei nuovi contratti di locazione, ove prevista, avverrà d'ufficio tramite accesso al SIATEL. In caso di inadempimento saranno avviate le procedure per il recupero della somma indebitamente percepita dal locatore obbligato alla restituzione.

#### **Art. 9 – Informazioni e chiarimenti**

1. Per chiarimenti e informazioni inerenti la procedura disciplinata dal presente Avviso gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Politiche abitative ai seguenti recapiti:

Tel. 0586/980121 – 980227 - e-mail: [ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it](mailto:ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it)

2. Le richieste di informazioni e chiarimento pervenute mediante mail riceveranno risposta scritta entro i 7 giorni successivi;
3. In considerazione della complessità della procedura e per il buon esito della stessa gli interessati possono altresì richiedere un appuntamento col medesimo ufficio competente per ogni necessario approfondimento e/o preliminare verifica della correttezza e completezza dell'istanza che si intende produrre, indirizzando apposita richiesta alla casella di posta elettronica: [ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it](mailto:ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it)

#### **Art. 10 - Informativa inerenti al trattamento e alla protezione dei dati**

1. I dati comunicati per le finalità di cui al presente avviso saranno trattati ai sensi ed in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
2. In coerenza con la sopracitata normativa le informazioni contenute nelle istanze dei richiedenti saranno trattate con strumenti informatici ed utilizzate unicamente al fine e nell'ambito del procedimento per il quale sono state rese. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà esclusivamente mediante personale a ciò autorizzato ed obbligato alla riservatezza. I dati personali acquisiti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dalla vigente normativa in materia di conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
3. Il titolare del trattamento è il Comune di Collesalveti, e per esso il RUP di cui all'art.11. Il responsabile della protezione dati (RPD) del Comune di Collesalveti è la società Consolve srl, Via Cosseria 28 - Firenze, che ha incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri.
4. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la eventuale rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei propri dati ai propri dati personali, nonché il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato al trattamento. La sopravvenuta revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel momento.

#### **Art. 11 - Responsabile del Procedimento**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enrica Pietra Caprina, Responsabile del servizio n.2 Servizi al Cittadino.

**IL RUP**  
**Responsabile Servizi al Cittadino**  
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina